

P.P. CH-3003 Berna, MPC, BE S

Signor
Michele Coluccia
Via Vallemaggia 4
6514 Sementina

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Procuratore federale: | Jürg Blaser |
| Collaboratrice giuridica: | Caterina Antognini |
| Cancelleria: | Rita Oswald |
| Procedimento n°: | |
| Berna, 3 aprile 2013 | |

Egregio signor Coluccia,

Faccio riferimento al Suo scritto del 26 febbraio 2013, trasmesso dal Ministero pubblico del Canton Ticino al Ministero pubblico della Confederazione in data 6 marzo 2013, scritto con il quale viene richiesto l'intervento delle autorità penali svizzere per il rischio di esplosione di una bomba atomica ad altissimo potenziale distruttivo in fase di costruzione presso l'Organizzazione europea per le ricerche nucleari (di seguito: CERN) di Ginevra.

Il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) è l'autorità competente per il perseguimento penale dei reati sottoposti a giurisdizione federale. La competenza deve essergli attribuita espressamente dalla legge. I reati che sottostanno alla giurisdizione federale sono previsti agli articoli 23 e 24 del Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP, RS 312.0) e in varie leggi federali. Gli altri reati sottostanno alla giurisdizione cantonale.

Il compito del MPC consiste nel condurre indagini portanti su una fattispecie concreta (cosa, quando, dove) relativa a un comportamento penalmente rilevante del quale una persona precisa (chi) si è resa colpevole. Per poter essere perseguibili, un comportamento o il risultato di un comportamento devono corrispondere a un reato previsto dal Codice penale svizzero (CP, RS 311.0) o nelle leggi federali accessorie. Una pena o misura può essere inflitta soltanto per un fatto per cui la legge commina espressamente una pena (Art. 1 CP).

La fattispecie da Lei esposta non corrisponde ad alcun reato previsto dal Codice penale svizzero o da un'altra legge federale e per il quale il MPC o una procura cantonale possa essere competente. La Legge federale sulle armi (LArm, RS 514.54), e in particolare l'articolo 4 della stessa, non si applica agli esperimenti concernenti l'acceleratore di particelle "LHC".

Il MPC, in quanto autorità di perseguimento penale, non si occupa di sorvegliare le attività scientifiche dei Centri di ricerca svizzeri. A questo scopo, il Consiglio federale svizzero ha stipulato un accordo, entrato in vigore il 1. settembre 2011, con il Governo della Repubblica francese e l'Organizzazione europea per le ricerche nucleari concernente la protezione contro le radiazioni ionizzanti e la sicurezza delle installazioni del CERN (RS 0.814.592.2). Tale accordo si prefigge di garantire che le migliori pratiche in materia di protezione contro le radiazioni ionizzanti e in materia di sicurezza siano applicate nelle installazioni del CERN (Art. 1 Accordo). Molteplici riunioni si sono tenute tra le differenti parti durante l'anno 2011 al fine di discutere di temi prioritari. Le autorità svizzere responsabili della sorveglianza del CERN hanno visitato il Centro di ricerca in collaborazione con i loro omologhi francesi. Tali visite hanno confermato che la radioprotezione e la sicurezza delle installazioni del CERN sono di buona qualità (cf. Rapporto Annuale 2011 della Divisione Radioprotezione dell'ufficio federale della sanità).

Colgo l'occasione per porgere distinti saluti.

Ministero pubblico della Confederazione MPC



Jürg Blaser
Procuratore federale
Capo di Servizio giuridico

